

## **Finanziaria 2006 sintesi dei principali commi di interesse per gli enti locali**

### **Di enzo cuzzola**

In vista della tradizionale pubblicazione, da parte di Halleyeditrice, del volume di illustrazione dei contenuti della finanziaria, offriamo un breve sintesi delle principali disposizioni di interesse per gli enti locali, analizzando i singoli commi di rilievo dell'unico articolo della finanziaria.

#### **54/61 Gettoni di presenza e indennità**

Scatta la stretta del 10% sulle indennità dei componenti degli organi elettivi e di governo degli enti locali: sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali e provinciali, assessori ecc. In sede di formazione del bilancio di previsione, dovrà essere effettuata la riduzione con riferimento alle indennità e/o gettoni in vigore alla data del 30/9/2005; inoltre i suddetti importi si intendono bloccati, e dunque non aggiornabili, fino a tutto il 31/12/2008.

#### **133 Esenzione icipi enti non commerciali**

Il comma in oggetto stabilisce che la esenzione icipi estesa anche agli immobili commerciali, degli enti non commerciali operanti nel settore sociale, come previsto dalla legge 248/2005, di conversione del DL 203/2005, non dà luogo a restituzione di imposta per i versamenti eventualmente già eseguiti.

#### **134 Copertura Tarsu**

Il livello di copertura totale della spesa deve essere raggiunto entro il 31/12/2006. Ciò in quanto si prevede poi il passaggio al sistema gestionale distrettuale, a cura delle autorità d'ambito, sulla base della nuova disciplina legislativa contenuta nello schema di dlgs, approvato in prima lettura dal governo nella seduta del 18/11/2005.

#### **138-150 Patto di stabilità**

Dalla disciplina sul patto di stabilità interno sono esclusi i comuni fino a 3 mila abitanti. Detta esclusione vale anche per i comuni tra i 3 mila e i 5 mila abitanti, ma solo per il 2006. Confermata l'esclusione dal patto a favore delle comunità montane con meno di 50 mila abitanti. Si prevede che le spese correnti dei bilanci 2006 non debbano superare l'importo definitivo dell'esercizio 2004, con un taglio del 6,5%. Tale principio si applica nei confronti dei comuni che nel triennio 2002/2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza, indicata nell'art. 1, comma 140, della Finanziaria. Altrimenti, se la spesa media è risultata superiore, il taglio è ben più considerevole: l'8% in meno. E non finisce qui: per i bilanci 2007 la spesa non dovrà superare quella del 2006, diminuita dello 0,3%, e per il 2008 i costi considerati saranno quelli del 2007, aumentabili fino all'1,9%. Sono escluse dal calcolo di tali spese, da effettuarsi sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, le seguenti tipologie di costi:

- a) servizi sociali, così come risultanti dalla classificazione di funzioni indicata nel dpr 194/96;
- b) personale;
- c) trasferimenti correnti destinati alle p.a., purché risultanti inseriti nel conto economico consolidato e individuate dall'Istat nell'apposito elenco pubblicato con cadenza annuale;
- d) spese per interessi passivi;
- e) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze del presidente del consiglio dei ministri, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza;
- f) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
- g) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate dalle regioni, e svolte da comuni e province dall'1/1/2005, entro i limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dalle rispettive regioni.

Anche le spese per investimenti dovranno essere radicalmente tagliate, da parte degli enti locali: i bilanci 2006 potranno infatti indicare una spesa complessiva, pari a quella indicata nei rendiconti del bilancio 2004, incrementabile fino alla soglia massima dell'8,1%. E per i bilanci 2007 e 2007 si applica la soglia massima dell'esercizio precedente, aumentabile fino alla percentuale massima del 4%. Il calcolo delle spese in conto capitale deve essere effettuato, per le gestioni di competenza e di cassa, al netto delle seguenti voci:

- 1) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle p.a., purché risultanti inseriti nel conto economico consolidato e individuate dall'Istat nell'apposito elenco pubblicato con cadenza annuale;
- 2) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti in capitale e da concessioni di crediti;
- 3) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze del presidente del consiglio dei ministri, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza;
- 4) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate dalle regioni, e svolte da comuni e province dall'1/1/2005, entro i limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dalle rispettive regioni.

A esse va aggiunta, per il solo esercizio 2006, l'esclusione dal calcolo del limite per le spese in conto capitale anche a favore degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, comprensivi anche delle corrispondenti quote di parte nazionale.

È possibile eccedere i limiti delle spese in conto capitale, purché vengano ridotti in misura corrispondente i costi della spesa corrente. Inoltre i limiti di spesa per gli enti locali sono determinati in misura più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli sopraccitati, a seconda che l'ente presenti un livello di spesa annua pro capite, rispettivamente inferiore o superiore alla spesa media pro capite della fascia demografica di appartenenza. Il legislatore ammette anche la possibilità di eccedere sulla spesa in conto capitale, in presenza di nuove risorse derivanti da erogazioni gratuite e liberalità da parte di soggetti privati. I comuni possono anche avvalersi, ai fini del superamento di tali limiti, sempre per le spese di investimento, delle quote corrispondenti ai proventi dalla collaborazione per la lotta all'evasione fiscale.

### **157/161 Consip**

I commi in oggetto confermano che gli enti locali, per il coordinamento della finanza pubblica, possono comunque avvalersi sempre delle convenzioni Consip o effettuare acquisti autonomi rispettando i parametri di qualità-prezzo previsti nelle stesse, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/99

### **164 Conto economico**

Dal 2006, non si applica più la disciplina del conto economico (art. 229, dlgs 267/2000) nei comuni con meno di 3 mila abitanti. Ciò significa quindi che i piccoli comuni non saranno più tenuti, già a partire dal rendiconto della gestione per l'esercizio 2005, che deve essere approvato entro il 30/6/2006, a predisporre detto conto, bensì solo quello del bilancio (art. 228, dlgs 267/2000).

L'eliminazione di tale obbligo, peraltro, fa venire meno anche la necessità di redigere i prospetti di conciliazione. Spetterà naturalmente ai rispettivi comuni decidere autonomamente se procedere, comunque, alla stesura del conto economico. Di fatto, questa fascia dei comuni, già dal 2005, non sarà più tenuta a redigere il rendiconto della gestione nella sua globalità, bensì solo il rendiconto del bilancio, unitamente a quello del patrimonio.

### **152-153-154 Compartecipazione, trasferimenti, contributi**

Il riparto dei trasferimenti erariali, in attuazione della disciplina introdotta dalla Finanziaria, tiene conto dei parametri già introdotti con la Finanziaria 2003, rinnovati altresì nell'anno successivo: in particolare, si evidenzia la riconferma dell'attribuzione del contributo di compartecipazione al gettito Irpef, che sostituisce in misura totale fino all'occorrenza massima possibile il contributo

ordinario. Quest'ultimo contributo, dunque, sarà riconosciuto in quota compensativa ai comuni sottodotati il cui gettito globale Irpef non consente l'effettivo raggiungimento di tale soglia.

### **155 Approvazione preventivi**

Il termine per l'approvazione dei preventivi 2006 è spostato al 31/3/2006.

### **156 Controllo dei Prefetti**

Riconfermate anche per il 2006 le regole che attribuiscono ai prefetti i compiti di vigilanza sui comuni, circa il rispetto del termine per l'approvazione dei suddetti bilanci preventivi.

### **165 Blocco addizionali**

I comuni non potranno procedere all'applicazione di aumenti di aliquota sull'addizionale Irpef, neppure per il 2006.

### **186-208 Spesa del personale.**

La Finanziaria 2006 prevede che sulla spesa globale per il personale degli enti locali (compresi i contratti a progetto, le forme di lavoro flessibile e l'utilizzo in convenzione) si applichi il limite dell'anno 2004, ridotto dell'1%. Tale principio, valevole sul triennio 2006/2008, si riferisce alla spesa lorda, comprensiva dunque anche degli oneri riflessi a carico degli enti e dell'Irap. A tale somma si applica tuttavia in detrazione, per il 2004, la quota degli arretrati relativi agli anni precedenti per il rinnovo dei ccnl, e per ciascun anno facente parte del triennio 2006/2008 le spese derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti dal 2005 in poi. Tali economie restano acquisite ai bilanci dei rispettivi comuni e province, ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Per uniformare i criteri di costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata, viene chiarito che le eventuali risorse aggiuntive destinate occorrono al fine di coprire tutti gli oneri accessori, compresi anche quelli a carico degli enti, seppur di pertinenza di altri capitoli di spesa. Inoltre, gli importi riguardanti le spese per le progressioni, all'interno di ogni area professionale o categoria, continuano a essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai medesimi fondi al fine di assegnarli ai capitoli stipendiali, fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, oppure di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A partire da tale data, i suddetti importi sono rassegnati ai fondi stessi. Inoltre gli enti dovranno tenere conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tutti i risparmi che ne deriveranno costituiscono economie di bilancio e concorrono per gli enti locali al miglioramento dei saldi di bilancio, ma non potranno essere utilizzati al fine di incrementare i fondi negli anni successivi.

### **166-167-168-196 Nuovi compiti per i Revisori dei conti**

I Revisori dei conti degli enti locali sono tenuti ad elaborare e trasmettere alla Corte dei conti un relazione sul bilancio e sul relativo rendiconto. La Corte dei conti definisce un modello tipo di relazione, nella quale sono previsti quali contenuti essenziali, la rilevazione del rispetto del patto di stabilità interno, l'osservanza dei vincoli di indebitamento, le eventuali irregolarità contabili e finanziarie per le quali l'ente non abbia apportato misure correttive su indicazione dei revisori. Compiti anche per il contenimento dei costi del personale essi, difatti, dovranno sovrintendere con maggiore attenzione sulla corretta applicazione delle misure di risparmio, e dovranno anche accertare espressamente le clausole nulle e inapplicabili, eventualmente contenute nei contratti collettivi decentrati integrativi.

### **306 Iva ridotta per servizi sociali prestati da cooperative**

La possibilità di applicare l'iva in misura del 4%, prevista nel comma 467 della finanziaria per il 2005 e mai divenuta operativa, viene definitivamente soppressa, pertanto le prestazioni suddette rimangono da fatturare in esenzione da iva